COMUNE DI PISA

DIREZIONE D-10
ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR
PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI - INFRASTRUTTURE VERDI
Indirizzo web: http://www.comune.pisa.it PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it

Spett. Operatore economico

START

OGGETTO: PPI n. 81c/2026 - MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE DEL PARCO DI VIA PUNGILUPO

CUP J52F25000470004 - CUI L00341620508202400019

1.STAZIONE APPALTANTE
comune.pisa@postacert.toscana.it

2. TIPO DI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

La procedura di affidamento per la scelta del contraente è stata effettuata in virtù dell'art.50 comma 1 lett. a) del Dlgs 36/2023 per lavori di importo inferiori a € 150.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante

3. OGGETTO DELLA RICHIESTA D'OFFERTA e quadro economico

L' appalto ha per oggetto interventi di manutenzione del verde pubblico del parco di via Pungilupo
e le prestazioni sono caratterizzate da lavorazioni di non particolare complessità, entro l'ambito delle categorie di qualificazione individuate da progetto come **prevalente OS24**.

4. DESCRIZIONE DELL'INCARICO ED IMPORTI

L'importo complessivo dei servizi di cui sopra ammonta ad € **125.998,21** (Euro Centoventicinquemilanovecentonovantotto/21) come risulta dal seguente prospetto:

Cat.	Cod. cat.	Descrizione lavorazioni	importo per l'esecuzione delle lavorazioni soggette a ribasso	Percentuale delle lavorazioni a corpo	importo per l'esecuzione delle lavorazioni in economia	Oneri sicurezza	totali categoria
		Lavori a misura	€ 123.424,00			€ 2.574,21	€ 125.998,21

P	OS24	Lavori a corpo					
		Lavori in economia					

Nel capitolato è stata dichiarata l'incidenza complessiva della manodopera stimata dalla SA pari al 50% e che il contratto utilizzato dalla S.A. per la stima della manodopera riferito alla categoria prevalente è il CCNL è per gli operari agricolo florovivaistici.

5. TERMINE PER L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

La **durata massima dell'intervento è di 14 mesi dal settembre 2026 all'ottobre 2027**, salvo diverse disposizioni fornite dalla SA.
I termini indicati potranno essere interrotti solo con atto scritto motivato da parte del Comune, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto (a mezzo PEC) da una delle parti.
Ai fini della necessità di riconoscere la revisione prezzi si rinvia a quanto precisato nell'art.60 e all.II.2 -bis del Codice.
Ai sensi della'rt.58 co 1 e 2 del Dlgs 36/2023 gli interventi afferenti al presente appalto non sono suddivisibili in lotti

6. IMPEGNI DELL'OPERATORE ECONOMICO (CLAUSOLE SOCIALI)

L'operatore economico ai sensi dell'art.102 del Dlgs 36/2023 si assume i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico indica nell'offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l'attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all'articolo 110, solo nei confronti dell'offerta dell'aggiudicatario.

7. CAUZIONE DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'affidatario costituisce una garanzia definitiva nelle modalità stabilite dall'art. 53 co.4 del D.lgs 36/2023.
Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.
La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'affidatario.

8. PENALI

Ai sensi dell'art.126 del Dlgs 36/2023 sono previste penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

9. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari conformemente a quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e ss.nmm.ii .

- I soggetti costituenti la società si impegnano a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a tali dati.

-3-Qualora l'impresa aggiudicataria non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.Nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, dovrà inserire apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, a pena di nullità dei medesimi contratti.

Le parti del presente contratto assumono gli obblighi relativi alla c.d. "Fattura elettronica" derivanti dall'applicazione dell'art.25 del decreto legge 24 aprile 2014 n.66, convertito in legge dalla legge 23 giugno 2014 n.89, e del D.M. 3 aprile 2013 n.55. L'invio al Comune della fattura elettronica dovrà avvenire esclusivamente attraverso il sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; l'Appaltatore deve necessariamente indicare il seguente "codice univoco ufficio": UF5YHL.

10. OBBLIGHI ASSICURATIVI

Ai sensi dell'art.117 co.10 del Dlgs 36/2023 l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

11. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti speciali riferibili alle prestazioni previste nel quadro economico per come disciplinate dall'art. 100 c.4 del vigente Dlgs 36/2023 ed in particolare dall'allegato II.12 art. 2 con riferimento alla seguente categoria prevista nel quadro economico:

CATEGORIA PREVALENTE OS24

Lavorazioni rientranti nella categoria Prevalente OS24.

Almeno per l'importo previsto nel quadro economico attraverso:
- possesso di attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria indicata per classifica adeguata ai lavori da assumere.

Lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili OS24:
- possesso di attestazione SOA in corso di validità, rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione nella categoria indicata per classifica adeguata ai lavori da assumere.
In conformità a quanto previsto dall'art. 30 c.1 dell'allegato II.12 del Dlgs n. 36/2023 ("Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.
I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

OPPURE

Ai sensi dell'ALLEGATO II.12

Articolo 28. Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro.

1. Fermo restando quanto previsto dal Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice, in materia di esclusione dalle gare, gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

2. Nel caso di operatori economici già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti.

12. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono i **motivi di esclusione di cui agli art. 94,95, 96, 97, 98 del D.Lgs n. 36/2023** e ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla gara e/o incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli **obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità** di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque esclusigli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici **che occupano oltre cinquanta dipendenti**, nel caso **di omessa produzione**, al momento della presentazione dell'offerta, di copia dell'ultimo **rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile** redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto

legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari al 30%di occupazione giovanile
- una quota pari al 30% di occupazione femminile

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

Detta quota può comprendere:
-le professionalità proposte in offerta quali elementi premianti del gruppo di lavoro
-le prestazioni che l'appaltatore esegue mediante contratti di subappalto o subaffidamento.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici **che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, **la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021**.

Si ricorda che i soggetti partecipanti saranno tenuti al rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili in materia di contrattualistica pubblica, uguaglianza di genere e pari opportunità e tutela dei diversamente abili. In particolare per gli obblighi di cui all'art. 47 del DL 77/2021, volti ad assicurare le pari opportunità (di genere e occupazionali) e ad implementare politiche di inclusione lavorativa nei contratti pubblici:

- in sede di presentazione delle offerte gli **operatori economici con oltre 50 dipendenti** devono produrre, a pena di esclusione, **copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale** redatto con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e al/la consigliere/a regionale di parità ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006;
- gli **operatori economici che occupano un numero compreso tra 15 e 50 dipendenti** entro sei mesi dalla conclusione del contratto sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante **una relazione di genere** sulla situazione del personale maschile e femminile sul posto di lavoro;
- gli **operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti** devono presentare una **relazione relativa all'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge n. 68/99 sul diritto al lavoro delle persone con disabilità**. La Stazione appaltante acquisirà la certificazione di cui all'art. 17 delle legge n. 68/99.

GRUPPI DI OPERATORI ECONOMICI (rtoe, geie, consorzi ordinari).

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei gruppi di operatori economici rispetto a quella risultante dalla dichiarazione prodotta nell'istanza di partecipazione.
I soggetti di cui all'articolo 65 comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei. Requisiti di idoneità professionale: Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto: − da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; − da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica. Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale: i requisiti devono essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.
Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.
Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.
Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.
Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti
Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.
Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
Per la presentazione al presente appalto sono previste specifiche condizioni di partecipazione, alcune delle quali a pena di esclusione, dovute al rispetto nella disciplina introdotta col D.lgs 209/2024, tra le quali il rispetto della parità di genere relative all'art. 57 comma 2bise art. 1 co 1 allegato II.3.
Tali condizioni, in generale, si trasformano anche in impegni e dichiarazioni dell'offerente con la sottoscrizione della modulistica di gara da presentare obbligatoriamente

13. INTERESSE TRANSFRONTALIERO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 48, c. 2 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltanti e prima di procedere ad un eventuale affidamento diretto, ha verificato che l'appalto in questione non ha un interesse transfrontaliero, in ragione del suo valore stimato e dell'ubicazione dei lavori in un luogo non idoneo ad attrarre l'interesse di operatori esteri;

14. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Resta fermo che risulta nullo l'eventuale appalto con il quale venga affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Nel caso di subappalto il concorrente dovrà indicare, all'atto dell'offerta, in modo dettagliato le specifiche lavorazioni che intende subappaltare, ai sensi dell'art. 119 c. 4 del D.Lgs. N. 36/2023, rispetto al computo metrico estimativo con indicazione delle relative percentuali.

In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del DLgs n. 2222 36/2023;

L'affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del DLgs n. 36/2023.

L'operatore economico in caso di aggiudicazione si impegna a presentare la documentazione inerente il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, entro 5 giorni dalla richiesta da parte della Stazione appaltante al fine di verificare in modo tempestivo il possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico in capo al subappaltatore da parte del RUP.

L'esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 10, articolo 119, del vigente Codice dei contratti pubblici.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell'operatore riunito deve indicare i medesimi lavori/prestazioni e la medesima quota percentuale che l'operatore riunito intende subappaltare.

Si precisa che tutte le prestazioni oggetto del contratto seppur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

15. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE.

L'affidamento avviene mediante affidamento diretto per via della piattaforma telematica START con applicazione del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del Codice.

L'affidamento dell'incarico avverrà con determinazione dirigenziale; l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere a nessun affidamento del servizio, intendendo che la richiesta di offerta avviene nell'ambito di una indagine di mercato al solo scopo di individuare il miglior offerente.
Resta fermo che l'invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione Appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

DOCUMENTI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA:

"Documentazione amministrativa"
"Offerta Economica"

16. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

17. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Terminate le operazioni di verifica della documentazione amministrativa il RUP procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche [e dell'offerta tempo], secondo i criteri e le modalità descritte nella presente lettera di invito e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione dell'aggiudicatario.
Si precisa che la Stazione Appaltante prenderà in considerazione il ribasso offerto dal concorrente considerando i primi due decimali indicati e che nel calcolo delle medie non si procederà ad alcun arrotondamento.
È facoltà della stazione di non procedere all'affidamento qualora l'offerta risulti non conveniente o idonea in relazione all'oggetto della prestazione o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella presente richiesta per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione concedente. Il contratto sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva del servizio.

18. COMPROVA REQUISITI
Il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico, come sancito dalla Delibera 262/2023, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l'acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
L'Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici.
La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un'interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l'affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti, come disciplinato dalla delibera n. 262/2023.
In base a quanto stabilito con Delibera 582/2023 sono presenti due versioni dell'applicazione.
La versione 1 continua ad essere utilizzabile per tutte le procedure indette prima del 31 dicembre 2023; la versione 2 è utilizzabile per la verifica dei requisiti nelle procedure indette a partire dal 1° gennaio 2024 per il tramite della Piattaforma dei Contratti Pubblici(PCP).

19. TERMINI E MODALITA' DI INVIO DEL PREVENTIVO
Per partecipare alla presente richiesta di preventivo comunque NON IMPEGNATIVA per questa Amministrazione le offerte dovranno pervenire **entro il termine perentorio indicato su START**.
L'affidamento è disciplinato dalla presente richiesta d'invito e dagli altri documenti allegati alla stessa.
Per quanto riguarda il sistema telematico si fa riferimento alle Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – START (approvate con decreto dirigenziale n. 3631 del 06/08/2015) e consultabili all'indirizzo internet: https://start.toscana.it/.
La procedura si svolge in modalità telematica: in particolare le offerte economiche e la documentazione amministrativa dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) all'indirizzo https://start.toscana.it/.https://start.toscana.it/
Tutte le COMUNICAZIONI nell'ambito della procedura, avvengono tramite il portale telematico START.

20. DOCUMENTAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE

"Documentazione amministrativa"
"Offerta Economica"

L'offerta economica indicando tramite il format generato automaticamente IL PREZZO OFFERTO, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore. Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore alla base d'asta.

L'offerta economica indicando tramite il format generato automaticamente IL PREZZO OFFERTO, firmata digitalmente dal legale rappresentante o suo procuratore. Non saranno ammesse offerte di importo pari o superiore alla base d'asta.
Per dichiarazioni incomplete e ogni altra irregolarità nella documentazione presentata, l'Amministrazione potrà avvalersi del soccorso istruttorio ai sensi del Dlgs36/2023;

21. CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

Prima dell'aggiudicazione l'operatore economico dovrà presentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa vigente di cui al quadro economico del Capitolato Speciale.
Qualora l'aggiudicatario abbia indicato in sede di offerta di affidare in subappalto la realizzazione di tali lavori, tale documentazione dovrà essere presentata nell'ambito del procedimento di autorizzazione del subappalto e comunque, entro i termini e le modalità indicate dalla Stazione appaltante.
Verranno effettuati i controlli sull'aggiudicatario sul possesso dei criteri di selezione richiesti nella presente lettera di invito, nonché in riferimento ai requisiti di ordine generale e speciale.
controlli verranno effettuati sul concorrente e sulla eventuale ausiliaria e, in caso di consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) e c) del Codice, sull'impresa consorziata.

Ai sensi degli articoli 16 della L.R. n. 38/2007 e 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, l'Amministrazione aggiudicatrice, prima dell'aggiudicazione, provvede a controllare il rispetto da parte dell'impresa, nei casi nei quali la stessa vi sia tenuta, dei seguenti adempimenti:
- la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008;
- la nomina del medico competente di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, nei casi previsti dall'art. 41 del decreto stesso;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi ai sensi degli art. 17, comma 1, lett. a) e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 oppure, nei casi previsti dall'art. 29, comma 5, dello stesso Decreto, l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di salute ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- l'ulteriore documentazione prevista dall'allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008. Qualora la verifica dell'idoneità tecnico-professionale nei confronti dell'aggiudicatario dia esito negativo l'Amministrazione:

- revoca l'aggiudicazione nei confronti dell'aggiudicatario e procede allo scorrimento della graduatoria; 5656
- comunica l'esito negativo della verifica alla competente Azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici;
- comunica altresì l'esito negativo della verifica all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC), in quanto grave violazione in materia di sicurezza.
Dopo l'aggiudicazione l'Amministrazione aggiudicatrice invita l'aggiudicatario a:
✓ concludere il contratto in base a quanto previsto dal vigente codice dei contratti Dlgs n. 36/2023. In esecuzione di quanto previsto dall'art.18 del vigente codice, il contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale tramite posta elettronica certificata, ritenendo disapplicato l'art.28 comma 6 lett. a) del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti approvato con Del CC n.44/2019;
✓ stipulare il contratto entro il termine massimo comunicato dalla Stazione appaltante. diritto.

✓ Rispondere tempestivamente alla richiesta di documentazione ed a versare l'importo relativo alle spese di bollo ed eventualmente contrattuali entro i termini indicati dalla stazione appaltante, a pena di decadenza;
✓ costituire la garanzia definitiva;
✓ nel caso di lavori che rientrano tra quelli disciplinati dal "Titolo IV – Cantieri temporanei o mobili" del D.Lgs. n. 81/2008, produrre le dichiarazioni previste, ai sensi dell'art. 90, comma 9, lettera b), e art 27 del D.Lgs. n. 81/2008, relativamente alle imprese esecutrici;
✓ produrre, nel caso in cui l'aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario non ancora costituito, il relativo atto costitutivo, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata da notaio, con le prescrizioni di cui all'art. 65 del vigente Codice;
✓ produrre quant'altro necessario per la stipula del contratto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva disciplinata al successivo paragrafo determina la decadenza dell'affidamento.

22.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito della disciplina sul trattamento dei dati personali. I dati relativi alla presente procedura vengono acquisiti tramite la piattaforma regionale START - Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana.

23. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale.
Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR il Comune di Pisa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, (in seguito "Titolare"), intende fornirle, in quanto "interessato" dal trattamento, le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI
Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffizi n. 1, in persona del Sindaco in carica, email: info@comune.pisa.it; pec: comune.pisa@postacert.toscana.it, tel. 050 910111.
Con determinazione del Segretario Generale n.1025 del 21/7/2026 le funzioni di Responsabile della protezione dati (RPD) sono state affidate, a decorrere dal 1/8/2026, all'avv.to Massimo Ramello, formalmente nominato con decreto del Sindaco n. 57 del 27/7/2026
FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito trattarli)
Il Comune di Pisa, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, procederà al trattamento - ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione - dei dati personali da Lei forniti al momento dell'invio di domande di partecipazione a procedure di scelta del contraente o della presentazione di manifestazioni di interesse, o all'atto della stipula di contratti con l'Ente o dell'assunzione di incarichi di collaborazione autonoma a qualunque titolo con il Comune .
In particolare i dati di cui sopra saranno raccolti e trattati, con modalità manuale, cartacea e informatizzata, mediante il loro inserimento in archivi cartacei e/o informatici, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione a procedure di scelta del contraente e/o a procedure comparative
b) accertamento dei requisiti richiesti da norme di legge o di 5858 regolamento per poter contrarre con la pubblica amministrazione (dati giudiziari, verifica eventuali situazioni di incompatibilità, verifica regolarità fiscale, verifica regolarità contributiva, certificazioni antimafia);

c) pagamento di corrispettivi delle prestazioni rese in favore dell'Ente a qualunque titolo (dati finanziari); La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell'interesse pubblico di cui è investito il Comune di Pisa, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016, cui si unisce, per la stipula dei contratti, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed Interessato ai sensi dell'art. 6, lett b) dello stesso Reg.UE 679/2016.
In particolare le norme di legge che costituiscono la base giuridica di questo trattamento sono: R.D. 2240/1923, il D.Lgs 165/2001 e ss. mm e ii; il D. Lgs 196/2003 e ss.mm e ii; il D.Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii; art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, Regolamenti dell'ente in materia di gare, contratti, patrimonio, incarichi di lavoro autonomo, contabilità.

PARTICOLARI CATEGORIE DI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DEL GDPR

Per le finalità di trattamento sopra indicate il Comune di Pisa potrà trattare categorie dati relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'Articolo 10 del Regolamento. Il trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati è consentito ai sensi dell'art.2 octies, comma 3, lett.c), h) i) del D.lgs 196/2003 come integrato dal D.Lgs 101/2018.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (chi può conoscere i Suoi dati personali)

I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:
1. comunicati (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante le messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a: - altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale; - a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento - alle società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR; - a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è parte; - a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990 (accesso ai documenti);
2. diffusi (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della:
- pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;
- pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della rete Civica, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico).
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Pisa avviene su server ubicati all'interno dell'Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati)

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR In particolare i dati personali necessari per finalità di natura contabile saranno conservati in linea con quanto previsto dal Codice civile per la conservazione delle scritture contabili.
I restanti dati saranno conservati per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto della Soprintendenza regionale. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato.

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente, per formulare manifestazione di interesse, per stipulare contratti con l'Ente e assumere incarichi in favore dell'Ente.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITA' DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'interessato ha diritto di richiedere al Comune di Pisa, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt.15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

• l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR;

• la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;

• la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;

• la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR. L'interessato ha altresì il diritto:

• di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;

• di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l'apposito modello per l'esercizio dei diritti pubblicato alla pagina https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html) inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti indirizzi e-mail: v.malfatti@comune.pisa.it e privacy@comune.pisa.it pec: comune.pisa@postacert.toscana.it.

MEZZI DI TUTELA

L'interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR. Ai sensi dell'art.144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere all'autorità Garante una mera segnalazione. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 e 36 del decreto legislativo n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante istanza da inoltrare tramite la piattaforma START, compatibilmente con le effettive funzionalità della Piattaforma di approvvigionamento digitale START in materia di accesso agli atti delle procedure di affidamento, ovvero direttamente alla PEC della Stazione Appaltante, all'attenzione del RUP.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Pisa, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. **CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In particolare, il concorrente è tenuto ad attestare in fase di gara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codicedi comportamento adottato dal Comune di Pisa con deliberazione di Giunta Comunale N. N. 152 del 20/06/2024, reperibile al seguente link: https://www.comune.pisa.it/AmministrazioneTrasparente/Disposizioni-generali/Atti-generali/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codicedisciplinare-e-codice-di-comportamento.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, e ad adempiere a quanto previsto dagli articoli art.2, art.4 e art. 28 c.3 della deliberazione di Giunta Comunale n.152 del 20/06/2024 e ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice.

27. RESPONSABILE DEL PROGETTO: Arch. Paola Senatore

Per eventuali chiarimenti sulla procedura contattare:
Dott.ssa Lara Soli 050.910852

Il Dirigente
Arch.Fabio Daole

FABIO
DAOLE
17.08.2026
12:38:33
GMT+02:00